

## **CENTRI DI CONSERVAZIONE EX SITU E/O BANCHE DEL GERMOPLASMA (CCES/BG)**

Requisiti e criteri di individuazione dei Centri di conservazione *ex situ* e/o Banche del germoplasma (CCES/BG) delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, animali e vegetali, a rischio di estinzione o di erosione genetica

### **1 - PREMESSA**

L'articolo 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recita:

*“La presente legge, omissis...stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica”.*

L'articolo 6, comma 1, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recita:

*“Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.*

### **2 - DEFINIZIONE**

Per Centro di conservazione *ex situ* e/o Banca del germoplasma, si intende, come da definizione delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 (Volume - Biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura - Allegato 1 “Glossario dei termini tecnici” pag. 222) la “*Struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici animali o vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale). Nel caso dei vegetali, si tratta di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro*”.

I Centri di conservazione *ex situ*/Banche del germoplasma (CCES/BG) sono soggetti pubblici e privati, singoli e associati di comprovata esperienza in materia e dotati di strutture idonee, che conservano almeno una risorsa genetica locale e a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritta nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di seguito Anagrafe nazionale, e provvedono con specifici protocolli al periodico rinnovo della risorsa genetica da essi stessi conservate, attraverso la coltivazione/allevamento *ex situ*, avvalendosi per questa operazione anche delle comunità degli agricoltori custodi/allevatori custodi.

Per conservazione *ex situ* si intende quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 (Volume - Biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura - Allegato 1 “Glossario dei termini tecnici” pag. 224), ossia “*La conservazione delle specie e delle popolazioni al di fuori del loro habitat naturale (nelle banche del*

*germoplasma, nei campi collezione, negli orti botanici). Esso, in generale, si configura come un sistema “statico” di conservazione”.*

### **3 - GLI IMPEGNI DEI CENTRI DI CONSERVAZIONE EX SITU/BANCHE DEL GERMOPLASMA (CCES/BG)**

I Centri di conservazione *ex situ*/Banche del germoplasma, per essere riconosciuti tali ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194, si impegnano a:

- a) provvedere al mantenimento evolutivo ed alla conservazione di almeno una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale, animale o vegetale, soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritta nell’Anagrafe nazionale per almeno 5 anni e secondo le modalità individuate dalle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, proteggendola per quanto possibile da qualsiasi forma di contaminazione o distruzione di ordine anche sanitario e/o fitosanitario, e conservando la massima variabilità interna alla varietà/razza locale;
- b) diffondere, per quanto possibile, la conoscenza, l’uso e le tradizioni legate alle risorse genetiche di cui sono custodi, attenendosi ai principi della legge 1° dicembre 2015, n. 194;
- c) aderire ad uno specifico accordo sottoscritto con gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) che effettuano la conservazione in situ della medesima risorsa genetica conservata e iscritta all’Anagrafe nazionale . Ciò al fine di attivare un collegamento continuo tra gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ed il Centro di conservazione/Banca del germoplasma, oltre che per attivare una completa conservazione (*in situ/on farm* ed *ex situ*) anche tramite scambio di conoscenze;
- d) contribuire, nell’ambito dei suddetti specifici accordi con gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC), al rinnovo del seme/materiale di moltiplicazione attraverso la reciproca messa a disposizione del materiale genetico conservato;
- e) rendere disponibile l’accesso al materiale genetico conservato delle risorse iscritte nell’Anagrafe nazionale, all’interno del circuito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e delle Reti regionali delle Regioni territorialmente competenti, ai fini di ricerca e/o di reintroduzione e diffusione, previa richiesta formale del richiedente che indichi anche la motivazione della richiesta (per le risorse genetiche vegetali vale quanto disposto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato dallo Stato italiano con legge 6 aprile 2004, n. 101);
- f) comunicare annualmente all’Anagrafe nazionale e alle Regioni competenti tutti gli accordi sottoscritti, le risorse conservate e ogni relativa variazione nel tempo;
- g) non richiedere privativa sulla risorsa genetica avuta in custodia, né cederla ad altri che manifestino intenzione di richiederla;
- h) far sottoscrivere a chiunque richieda materiale genetico e ad ogni consegna, un apposito accordo di trasferimento materiale, sulla base di quanto riportato nelle “Linee Guida per la

conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica”. Con successivo decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, su proposta del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sarà definito il contenuto dell’accordo;

- i) sottoporsi ad un sistema di controllo e verifica nel tempo circa la reale ed effettiva presenza presso il Centro di conservazione *ex situ*/Banca del germoplasma (CCES/BG) della risorsa genetica per la quale è stato richiesto il riconoscimento e della sua corretta conservazione “*ex situ*”.

#### **4 - I REQUISITI MINIMI DEI CENTRI DI CONSERVAZIONE *EX SITU*/BANCHE DEL GERMOPLASMA (CCES/BG) PER L’ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE DI CUI ALLA LEGGE 1° DICEMBRE 2015, N. 194.**

Possono essere iscritti alla Rete nazionale di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 come Centri di conservazione *ex situ*/Banche del germoplasma (CCES/BG), i soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, ubicati nel territorio nazionale, che assumono formalmente gli impegni di cui al precedente punto 3 e che, alla data di richiesta di adesione, risultino in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- 1) presenza e dotazione di strutture (edifici e/o terreno) e di strumentazione e/o di macchinari per la conservazione del germoplasma (ad esempio: celle frigorifere, congelatori e strumentazione necessaria per la gestione dei semi - bilance, vagli, vasi in vetro, insacchettatrice sottovuoto, sacchetti idonei relativi, ecc. - oppure macchine per la lavorazione del terreno, gestione delle malerbe, trattamenti fitosanitari, ecc. nel caso di campi collezione) nonché di corrette metodologie di uso delle medesime, secondo standard riconosciuti internazionalmente dalla comunità scientifica;
- 2) comprovata e documentata esperienza in materia di conservazione di risorse genetiche agricole;
- 3) disponibilità alla conservazione delle risorse genetiche locali del proprio territorio e, per le risorse genetiche animali, con almeno un’ unità minima di conservazione per specie o razza conservata. Con successivo decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, su proposta del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, saranno definite le unità minime per specie o razza conservata.

#### **5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI ADESIONE DEI CENTRI DI CONSERVAZIONE *EX SITU*/BANCHE DEL GERMOPLASMA (CCES/BG) ALLA RETE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE DI CUI ALLA LEGGE 1° DICEMBRE 2015, N. 194.**

I Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG) delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, animali e vegetali a rischio di estinzione o erosione genetica, presentano una domanda di adesione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con contestuale sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni e impegni non onerosi, salvo l’eventuale disponibilità finanziaria rinveniente anche da altri fondi, dichiarando:

- a) di voler aderire alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul Portale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 5 della legge lo dicembre 2015, n. 194;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4;
- c) di essere in possesso di materiale genetico (se germoplasma vegetale: semi, piante, tuberi, rizomi, marze, meristemi, ecc.; se germoplasma animale:embrioni, sperma, ecc.) delle varietà/razze locali a rischio di estinzione iscritte all'Anagrafe nazionale, indicando quali e con quali modalità avviene la conservazione;
- d) di effettuare la conservazione di tali risorse genetiche per almeno 5 anni dalla data di iscrizione alla Rete nazionale;
- e) di provvedere alla messa in sicurezza della risorsa genetica iscritta all'Anagrafe nazionale, proteggendola, per quanto possibile, da qualsiasi forma di contaminazione o distruzione anche di ordine fitosanitario e/o sanitario, e conservando la massima variabilità interna alla varietà/razza locale;
- f) di diffondere, per quanto possibile, la conoscenza, l'uso e le tradizioni delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi della legge 1° dicembre 2015, n. 194;
- g) di sottoscrivere, dopo la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento di Centro di conservazione/Banca del germoplasma (CCES/BG), accordi di cui al punto 3, lettera c) del presente documento, con gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) che conservano *in situ/on farm* la/le stesse risorsa/e genetica/che del Centro di conservazione/Banca del germoplasma (CCES/BG), iscritte nell'Anagrafe nazionale. Tali "accordi" o protocolli di intesa, devono sancire la collaborazione tra il/la Centro di conservazione/Banca del germoplasma (CCES/BG) e l'Agricoltore o Allevatore Custode (AAC), volta a garantire una reale e corretta conservazione "*in situ*" ed "*ex situ*" delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione iscritte nell'Anagrafe nazionale. Questa collaborazione deve consistere:
- da parte dei Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG), nella messa a disposizione degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC), del proprio *know how* e del materiale di riproduzione/moltiplicazione delle risorse genetiche iscritte nell'Anagrafe nazionale dagli stessi conservate;
  - da parte degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC), nella messa a disposizione dei Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG), del materiale di riproduzione/moltiplicazione delle risorse genetiche iscritte nell'Anagrafe nazionale, dagli stessi conservate, per lo scopo e nella quantità strettamente necessaria a garantire il rinnovo del materiale genetico conservato nei Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG).
- h) di contribuire, nell'ambito dei suddetti specifici accordi con gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC), qualora necessario, alla rigenerazione o ricostituzione del materiale genetico conservato presso gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) che conservano *in situ/on farm* la stessa risorsa genetica, in caso di necessità e su richiesta da parte degli stessi Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC);

- i) di comunicare al coordinamento della Rete (Ministero) tramite la Regione o la Provincia autonoma di competenza, l'impossibilità a proseguire l'attività di Centro di conservazione *ex situ*/Banca del germoplasma (CCES/BG), impegnandosi a:
  - i. consegnare il materiale genetico ad altra banca del germoplasma che verrà indicata dalle Regioni o dalla Provincia Autonoma di competenza;
  - ii. ad indicare, per quanto possibile, altri Centri di conservazione *ex situ*/Banche del germoplasma (CCES/BG), in sua vece;
- j) di segnalare al coordinamento della Rete (Ministero) ogni variazione o modifica della ragione sociale, della sede legale, della sede operativa se diversa, ecc.;
- k) di voler aderire alle iniziative che il coordinamento della Rete vorrà attivare per rispondere all'articolo 4, comma 2 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 che prevede: *La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione;*
- l) di essere disponibile a permettere l'accesso al sito di conservazione della risorsa genetica tutelata ai tecnici del Ministero, o delle Regioni e Province Autonome o di chi per essi, previo coordinamento tra gli stessi, allo scopo di effettuare il controllo e la verifica dell'attività del Centro di conservazione *ex situ*/Banca del germoplasma (CCES/BG), secondo le modalità disposte nell'allegato relativo alle modalità tecniche di attuazione e di funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- m) di essere disponibile a partecipare a programmi di ricerca o di divulgazione tecnico scientifica a tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- n) di essere disponibile a realizzare corsi o seminari di formazione/aggiornamento e consulenze agli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) al fine della corretta conservazione *in situ/on farm*;
- o) di rendere disponibile il materiale genetico conservato all'interno della Rete nazionale e, laddove presenti, nei circuiti della biodiversità agricola e alimentare delle Regioni territorialmente competenti, ai fini di ricerca e/o di reintroduzione;
- p) di comunicare alle Regioni competenti tutte le risorse conservate dei diversi territori di competenza e ogni relativa variazione nel tempo.

#### Modulo per riconoscimento e adesione

Il modulo per la richiesta di adesione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge 1° dicembre 2015, n. 194, contenente le predette dichiarazioni e gli impegni da parte di ogni singolo richiedente, sarà gestito "on line", con la stessa piattaforma e strumenti di interoperabilità utilizzati per la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe, opportunamente implementati.

## **6 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CCES/BG E DI ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ**

Il Ministero, previo parere positivo delle Regioni e delle Province Autonome, accetta l'adesione dei Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG) che intendono aderire alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Le Regioni e le Province Autonome esprimono parere a seguito di:

- verifica dell'iscrizione nell'Anagrafe nazionale della risorsa genetica per la quale si propone la conservazione presso il/la Centro di conservazione/Banca del germoplasma (CCES/BG);
- verifica del reale possesso dei requisiti del/della Centro di conservazione/Banca del germoplasma previsti (punto 4 del presente documento);
- verifica della presenza delle dichiarazioni di assunzione degli impegni da parte del/della Centro di conservazione/Banca del germoplasma (punto 3 del presente documento).

Aderiscono automaticamente alle rete di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194 i Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG), previa comunicazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario conservate ed iscritte all'Anagrafe nazionale, i soggetti già inseriti in un sistema approvato formalmente (*p.es. con Legge regionale o finanziati direttamente - propria domanda in Agea - o indirettamente - sostenuti da progetti finanziati dal PSR - dalle specifiche misure dei PSR regionali o da altri Progetti finalizzati alla conservazione del germoplasma di interesse agrario ed alimentare a rischio di erosione genetica finanziati con risorse nazionali e regionali*), di controllo e verifica della loro attività di centri di conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o erosione genetica, iscritte nell'Anagrafe nazionale.

I Centri di conservazione/Banche del germoplasma (CCES/BG), a seguito di istruttoria e ottenuto il parere positivo delle Regioni e Province Autonome di appartenenza, sono contestualmente iscritti nella Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

La Rete è coordinata dal Ministero, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome; pertanto, il Ministero provvede a formalizzare le adesioni alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare dei soggetti che hanno fatto richiesta, mediante pubblicazione sul Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.